

**Contributi** – Sgravio contributivo – Indebito - Prescrizione quinquennale.

**Tribunale di Palermo – 17.12.2010 n. 6135 - Dott. Pignataro – C.A. (Avv. Gioè) – INPS-SCCI (Avv. Madonia) – S. S. S.p.a. (Avv. Cosentino)**

*Nel caso in cui venga effettuata una compensazione -tra contributi dovuti e sgravio- in misura superiore a quella effettivamente spettante, il debito residuo risultante si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art.3 della legge n. 335 del 1995, in considerazione della natura contributiva del dovuto.*

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato in data 22.12.2008 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 624,43 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive per l'anno 2000.

Si sono costituiti in giudizio l'INPS e la S.C.C.I. S.p.a. deducendo di avere adottato provvedimento di sgravio parziale e riducendo la pretesa a soli € 83,81.

Anche S. S. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Si prende atto della circostanza che l'ente previdenziale, dopo la notificazione del ricorso, ha riconosciuto, seppure parzialmente, le ragioni dell'opponente, disponendo uno sgravio parziale in suo favore; sicché l'oggetto della controversia va limitato esclusivamente alla sussistenza o meno del residuo debito di € 83,81.

Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata.

Al di là della circostanza che l'opponente abbia operato la compensazione dei contributi previdenziali dovuti con una quota di sgravio superiore a quella effettivamente spettante, resta il fatto che egli è rimasto debitore della corrispondente parte di contribuzione oggetto della (residua) pretesa dell'ente previdenziale; sicché il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello quinquennale previsto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, interamente maturato alla data di notificazione della cartella avvenuta l'11.11.2008 (per debiti riferiti all'anno 2000).

Non resta, quindi, che dichiarare prescritti i crediti in questione e, conseguentemente, annullare integralmente la cartella esattoriale opposta.

Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste in solido a carico dell'INPS e della SCCI.

Per il resto, invece, sussistono giuste ragioni per compensarle tra opponente e S. S., dato che l'erronea iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'ente previdenziale.

*(Omissis)*